



TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0468

**Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpegno degli importi rimanenti
***I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0370/2018).

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori della migrazione e dell'asilo.

⁸ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Dovrebbe essere *inoltre* possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri,

Emendamento

(1) Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori *specifici* della migrazione e dell'asilo. ***Lo scopo del regolamento è altresì assicurare che tale reimpegno o stanziamento avvenga in modo trasparente.***

⁸ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. ***Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per la***

avvalersi di questi finanziamenti anche per affrontare altre sfide riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione.

ricollocazione di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento di altre ammissioni umanitarie ad hoc. Per quanto riguarda la parte rimanente di tali importi, dovrebbe essere possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, *finanziare azioni specifiche di cui ai capi II e III negli ambiti* riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, *in particolare per quanto riguarda lo sviluppo degli aspetti del sistema europeo comune di asilo, specialmente la reunificazione familiare o il sostegno alla migrazione legale verso gli Stati membri e la promozione dell'effettiva integrazione dei cittadini dei paesi terzi.* In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione. *Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi avvenga nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento finanziario, in particolare l'efficienza e la trasparenza.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni.

Emendamento

(5) È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione *nonché il gruppo dei paesi da cui avviene la ricollocazione* per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni. *Dovrebbe essere accordata priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, di altri richiedenti vulnerabili e dei familiari dei beneficiari*

di protezione internazionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Emendamento

(7) È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni *specifiche* prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione delle risorse per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti ad altre azioni nel quadro del programma nazionale e i reimpegni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Se il regolamento (UE) n.

516/2014 non sarà modificato prima della fine del 2018, i finanziamenti pertinenti cesseranno di essere disponibili e non potranno più essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali sostenuti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Data l'urgenza della modifica del regolamento (UE) n. 516/2014, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione *internazionale*

-1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Risorse per il trasferimento di **richiedenti protezione internazionale o di** beneficiari di protezione **internazionale"**;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) al paragrafo 1, i termini "beneficiario di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedente o beneficiario di protezione internazionale";

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore

“1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di **6 000 EUR** per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.”;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la

Emendamento

1 bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di **10 000 EUR** per ciascun ***richiedente e*** beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.”;

Emendamento

3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni ***specifiche*** previste dal programma nazionale, ***di cui ai capi II e III del presente regolamento***, è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il

modifica del programma nazionale.";

reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale."; ***Il finanziamento è assegnato in modo trasparente ed efficiente in linea con gli obiettivi del programma nazionale.***

Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, almeno il 20 % degli importi da reimpegnare devono essere reimpegnati per azioni nel quadro del programma nazionale per la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale o ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento o per altre ammissioni umanitarie ad hoc.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Emendamento

3 bis. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni ***specifiche*** previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di importi ad altre azioni nel quadro dei programmi nazionali e i reimpiegni.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) al paragrafo 4, i termini "beneficiari di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedenti o beneficiari di protezione internazionale".

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo

4 bis. il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei **richiedenti e dei** beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro **e per il reinsediamento e altre**

dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.